

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1143)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 16 maggio 1973 (V. Stampato n. 1537)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VALSECCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 maggio 1973*

**Aumento del contributo annuo dovuto dallo Stato
all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani « Giovanni Amendola »**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1971, il contributo annuo concesso dallo Stato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », stabilito in lire 300 milioni con la legge 1° luglio 1961, n. 684, è elevato a lire 400 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 100 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, e, quanto a lire 100 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.